

REPUBBLICA ITALIANA
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA..

composta dai *magistrati*

dr. Stefano Jacovacci - presidente e relatore

dr. Rita Sannite - consigliere

dr. Paolo Sordi- consigliere

all'udienza del 10.3.2005. come da dispositivo in tale data, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

in controversia in *materia* di. lavoro, n.1060 del ruolo generale dell'anno 2004, su appello proposto il 26.11.2004 dall'appellante Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con l'Avvocatura dello Stato, contro la parte appellata.. .omissis.... avverso la sentenza n. 857 del 2.7.2004, notificata il 30.10.2004, del Giudice del Lavoro del Tribunale di Pescara, in esito a processo iniziato il 30.3.2004.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

l'appellato, insegnante di scuola media statale, pretende che la retribuzione delle ore eccedenti l'orario d¹obbligo sia integrata mediante ricalcolo che tenga conto della "indennità integrativa speciale", per gli anni scolastici 1999 - 2000 e 2000 - 2001.

Avverso la sentenza di primo grado, a lui favorevole, propone appello il ministero datore di lavoro

L'appellato resiste.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato, e deve quindi essere accolto.

Infatti, l'appellato invoca l'applicazione dell'art. 88, quarto comma del D.P.R. n. 417 del 1974, che determina la retribuzione delle ore di insegnamento eccedenti l'orario d'obbligo (fissato in **18** ore settimanali), mediante l'applicazione del parametro costituito dal "trattamento economico", da rapportare, quindi, ad 1/18.

Ed il "trattamento economico" include la indennità integrativa speciale

E' sopraggiunto, peraltro, il CCNL 4.8.1995, che con l'art. 70, comma primo, ha modificato il parametro di riferimento, riferendolo allo "stipendio tabellare" da rapportare ad 1/78.

"Stipendio tabellare" che, per definizione, non comprende la "indennità integrativa speciale".

E la nuova regola prevale, ai sensi dell'art. 2 del D.L.vo n. 29 del 1993, che ha privatizzato--contrattualizzato il rapporto di impiego pubblico, regolato, da allora, dalla contrattazione collettiva, che può derogare, come nel caso deroga, le norme di legge precedenti, apportando modifiche, anche, in ipotesi, peggiorative.

Pertanto l'appello proposto dal ministero deve essere accolto, poiche' la retribuzione delle ore eccedenti l'orario d'obbligo deve essere determinata come disposto dalla contrattazione collettiva all'epoca vigente, e come effettuato dall' amministrazione

Sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese legali dei due gradi. ai sensi dell'art. 92 cpc, in considerazione della buona fede del soccombente.